



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Fallimentare

Rg 6/2022

CP: GIOVANI IDEE S.R.L.

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott. Pasquale Liccardo, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore;

dott.ssa Giulia Lucchi, Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex ART. 161, COMMA 10, L.F.

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. 6/2022 promosso da GIOVANI IDEE S.R.L. compiutamente generalizzata nella epigrafe del ricorso rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Santella del Foro di Parma;

esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva proposto in data 29.8.2022;

verificato che sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ivi comprendendosi quello relativo al periodo 2020 e l'elenco nominativo dei creditori (con la precisazione che al Commissario giudiziale dovrà essere messa immediatamente a disposizione una situazione economica e patrimoniale aggiornata;

atteso che la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione (ex art. 152 l.f.) potrà essere depositata, al più tardi, all'atto del deposito della proposta e del piano (Cass. 598/2017);

verificato che è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria;

ritenuto che:

sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente, corrente in Carpi; la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo; non sussiste la causa ostativa di cui al c. 9 dell'art. 161 citato;

specificato che ad oggi può essere ritenuta congrua la concessione alla ricorrente del termine di 60 giorni circa (e segnatamente sino al 03.11.2022), ossia quello minimo di cui all'art. 161, comma 10, l.f. (come emendato con DL 118/2021), pendendo ricorso di fallimento nrg 126/2021 e non essendo stato richiesto – né motivata la relativa necessità – di un termine più ampio;

chiarito espressamente che la concessione di eventuale proroga sarà soggetta al ricorrere di motivi effettivamente gravi ai sensi di legge;

ritenuto di dovere nominare un Commissario giudiziale e di dovere disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f.;

ricordata la necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 161, comma 7, l.f.;

tutto ciò premesso;

PQM

assegna alla ricorrente il termine fino al 03.11.2022 per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge;

nomina Giudice delegato il dott. Carlo Bianconi;

nomina all'Ufficio di Commissario giudiziale il dott. Lorenzo Sacchi dell'ODCEC Modena;

dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161, comma 8, l.f. la ricorrente depositi mensilmente presso il Giudice delegato (sottoponendola al contestuale esame del Commissario giudiziale), a partire dal giorno 30.9.2022 e fino alla scadenza del termine come sopra fissato, o comunque fino alla data di presentazione della domanda di cui sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati; una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente nonché relativa alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo.

Si comunichi, anche alla ricorrente nel giudizio prefallimentare riunito (rg 126/2021).

Modena, Camera di consiglio del 31.8.2022

Il Presidente

Dott. Pasquale Liccardo